



Regolamento dell'Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Principi normativi	2
Art. 3 - Finalità	2
Art. 4 - Studentesse e studenti destinatari dei servizi.....	2
Art. 5 - Soggetti preposti alla gestione dei servizi	3
Art. 6 - Delegato del Rettore per l'inclusione universitaria delle studentesse e degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).....	3
Art. 7 - Docenti Referenti di Scuola per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).....	4
Art. 8 - Comitato di Ateneo per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA.....	4
Art. 9 – Struttura di Ateneo per i servizi per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA	5
Art. 10 – Servizi erogati	6
Art. 11 - Rapporti con il territorio.....	6
Art. 12 - Risorse finanziarie e loro gestione.....	6
Art. 13 – Variazioni organizzative.....	7
Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità.....	7

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi dell'Ateneo a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (di seguito DSA) al fine di garantire loro il diritto allo studio e la piena inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria.

Art. 2 - Principi normativi

1. L'Università di Genova riconosce e garantisce, quale diritto fondamentale della persona, il diritto allo studio sancito nella Costituzione italiana e nelle convenzioni internazionali.
2. Il presente Regolamento si conforma ai principi contenuti:
 - a) nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
 - b) nella Legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a *New York* il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
 - c) nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
 - d) nel Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 «Disposizioni attuative della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010»;
 - e) nel Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;
 - f) nelle Linee guida CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità) 2024.

Art. 3 - Finalità

1. Nel rispetto dei principi citati nell'articolo precedente, le disposizioni del presente Regolamento perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) permettere alle studentesse e agli studenti con disabilità o con DSA di partecipare appieno alla vita universitaria vivendone tutti i momenti formativi, culturali e di socializzazione;
 - b) offrire alla componente studentesca pari opportunità di studio e di ricerca, rimuovendo gli ostacoli materiali e immateriali che si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
 - c) promuovere la cultura dell'inclusione con azioni di sensibilizzazione rivolte alla comunità universitaria.

Art. 4 - Studentesse e studenti destinatari dei servizi

1. Le studentesse e gli studenti destinatari dei servizi sono coloro che:
 - a) risultano regolarmente iscritti a un corso di studi o a una attività formativa dell'Ateneo;

- b) partecipano:
 - 1. a una prova di ammissione a un corso di studi a numero programmato dell'Ateneo;
 - 2. al test di verifica delle conoscenze iniziali;
 - 3. alla verifica della preparazione personale;
 - 4. a programmi di mobilità internazionale svolti presso l'Ateneo;
- c) hanno prodotto almeno uno dei seguenti documenti:
 - 1. verbale di accertamento della condizione di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - 2. verbale d'invalidità civile;
 - 3. certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n.170.
- 2. Possono usufruire dei servizi anche coloro che si trovino in una condizione di inabilità temporanea, comprovata da certificazione medica.
- 3. Tutti i servizi sono erogati su istanza delle studentesse e degli studenti.

Art. 5 - Soggetti preposti alla gestione dei servizi

- 1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA:
 - a) il Delegato del Rettore per l'inclusione universitaria delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA di cui al successivo art.6 (di seguito Delegato del Rettore);
 - b) i docenti Referenti di Scuola per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA di cui al successivo art.7 (di seguito Referenti di Scuola);
 - c) il Comitato di Ateneo per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA di cui al successivo art.8 (di seguito Comitato);
 - d) la Struttura di Ateneo per i servizi per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA di cui al successivo art.9 (di seguito Struttura).

Art. 6 - Delegato del Rettore per l'inclusione universitaria delle studentesse e degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

- 1. Il Delegato del Rettore per l'inclusione universitaria delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA, nominato dal Rettore ai sensi dell'art.16, comma 5-bis Legge 5 febbraio 1992 n. 104, cura la realizzazione delle iniziative finalizzate all'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA in tutti gli ambiti della vita universitaria e, in applicazione delle Linee Guida CNUDD vigenti, costituisce un punto di riferimento sui temi dell'inclusione, della disabilità e dei DSA sia verso l'esterno dell'Ateneo sia verso l'interno per le studentesse e per gli studenti.
- 2. Il Delegato del Rettore presiede il Comitato di Ateneo per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA.
- 3. Nello svolgimento delle sue funzioni il Delegato del Rettore è coadiuvato dal Comitato e si avvale del supporto della Struttura.
- 4. Il Delegato del Rettore, di concerto con il Dirigente dell'Area, presenta al Rettore il Piano di utilizzo delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario finalizzate alla realizzazione di interventi a favore di studentesse e di studenti con disabilità o con DSA sottoposto preventivamente alle osservazioni del Comitato. Il Piano di riparto, previa approvazione degli organi di governo, è presentato al ministero competente.

Art. 7 - Docenti Referenti di Scuola per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

1. I Referenti di Scuola sono nominati ogni sei anni dai rispettivi Presidi tenuto conto delle esigenze evidenziate dal Comitato.
2. In caso di cessazione dall'incarico le funzioni in capo al Referente di Scuola, nelle more della nuova nomina, sono assunte dal Preside della Scuola.
3. L'azione del Referente si esplica nei confronti delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA attraverso il supporto nell'organizzazione e nella programmazione del percorso di studi.
4. In particolare, il Referente di Scuola ha il compito di:
 - a) informare le studentesse e gli studenti con disabilità o con DSA sui percorsi formativi attivati nella propria area didattica e sui servizi erogati dall'Ateneo;
 - b) valutare e approvare l'erogazione dei servizi richiesti dalle studentesse e dagli studenti con disabilità o con DSA;
 - c) svolgere un'azione di mediazione tra le studentesse e gli studenti e i docenti titolari dei singoli insegnamenti per le richieste di adattamento in sede di esame, proponendo soluzioni che garantiscano sia il diritto allo studio sia la concreta possibilità di verifica della preparazione;
 - d) comunicare ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, della propria struttura didattica, le tipologie di servizi attivabili a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA;
 - e) supervisionare e monitorare, con il supporto della Struttura, le attività svolte dai tutor alla pari e dai tutor didattici alla pari.

Art. 8 - Comitato di Ateneo per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA

1. Con decreto rettorale è costituito il Comitato di Ateneo per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA avente compiti di indirizzo, consultivi, di proposta e di valutazione.
2. Il Comitato è composto:
 - a) da componenti di diritto:
 1. Delegato del Rettore, che lo convoca, nelle modalità ritenute più adeguate, fissa l'ordine del giorno della seduta e lo presiede;
 2. Delegato del Rettore alle pari opportunità e inclusione;
 3. Dirigente dell'Area cui afferisce la Struttura;
 4. Capo Servizio cui afferisce la Struttura;
 5. Capo della Struttura.
 - b) da componenti nominati dai Presidi di Scuola. I Referenti sono così distribuiti:
 1. Scuola di Scienze matematiche fisiche e naturali: n.2 Referenti;
 2. Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: n.3 Referenti;
 3. Scuola di Scienze sociali: n.4 Referenti;
 4. Scuola di Scienze umanistiche: n.2 Referenti;
 5. Scuola Politecnica: n.3 Referenti.

3. Eventuali proposte di variazioni nel numero e nella composizione sono sottoposte alla valutazione del Comitato che decide a maggioranza assoluta dei componenti. Le variazioni adottate sono emanate con decreto rettorale.
4. Il Comitato è convocato dal Delegato del Rettore, su sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Le riunioni del Comitato sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi particolari indicati nel presente Regolamento.
6. Su invito del Delegato del Rettore, possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti aventi specifiche competenze o responsabilità in merito ai singoli temi trattati.
7. Il Comitato dura in carica per l'intero mandato del Rettore.
8. Il Comitato ai fini dell'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA:
 - a) formula proposte agli organi competenti in ordine alla politica di Ateneo a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA;
 - b) esprime un parere al Delegato del Rettore sul riparto dei fondi ministeriali e sul piano di utilizzo di tali risorse da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo indicati dal Ministero;
 - c) delibera in merito alle soluzioni da adottare in casi particolari che sono sottoposti alla sua attenzione dal Delegato del Rettore o da altri suoi componenti, avvalendosi se necessario del supporto di esperti con specifiche competenze psicopedagogiche. La Struttura mette in pratica le delibere del Comitato;
 - d) approva il numero di tutor a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA proposti dai Referenti di Scuola da reclutare tramite i bandi emanati annualmente dall'Ateneo.

Art. 9 – Struttura di Ateneo per i servizi per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA

1. La Struttura di Ateneo per i servizi per l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e con DSA garantisce il supporto ai soggetti di cui all'art. 5 nello svolgimento delle loro attività. Ad esso vengono demandati i seguenti compiti:
 - a) collaborare con il Delegato del Rettore, il Comitato e i Referenti di Scuola in merito alla gestione degli interventi a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA;
 - b) gestire e promuovere le iniziative di inclusione a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA;
 - c) programmare e organizzare gli interventi individuali in base alle richieste ricevute dalle studentesse e dagli studenti;
 - d) attivare, gestire e monitorare, in sinergia con i Referenti di Scuola, i servizi di cui al seguente art. 10;
 - e) aggiornare i contenuti delle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle studentesse e agli studenti con disabilità o con DSA;
 - f) attuare iniziative di supporto all'inserimento lavorativo delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA;

- g) comunicare al Ministero competente, previa approvazione del Delegato del Rettore e del Dirigente dell'Area, le informazioni richieste annualmente al fine di ottenere il finanziamento per gli interventi a sostegno delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA derivanti dal riparto delle risorse previste dalla legge;
- h) predisporre il contenuto del materiale illustrativo dei servizi che l'Ateneo offre alle studentesse e agli studenti con disabilità o con DSA per la promozione della cultura dell'inclusione.

Art. 10 – Servizi erogati

1. L'Ateneo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa vigente, garantisce alle studentesse e agli studenti con disabilità o con DSA che ne facciano richiesta e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 4, i seguenti servizi:
 - a) sportello telefonico;
 - b) colloqui informativi e di orientamento;
 - c) supporto nella fase di preimmatricolazione e durante il percorso di studi;
 - d) accompagnamento alla persona;
 - e) interpretariato di lingua dei segni italiana (LIS);
 - f) comunicazione aumentativa e alternativa e comunicazione facilitata (WOCE);
 - g) servizi di tutorato a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità e con DSA;
 - h) affidamento in comodato d'uso gratuito di ausili, attrezzature informatiche e *software* specifici;
 - i) adattamento materiale didattico;
 - j) altri servizi di supporto specifici.
2. Per servizi richiesti all'Ateneo ma di competenza di altri enti, l'erogazione è effettuata, in via eccezionale e limitatamente nel tempo, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli enti competenti non ne accolgano le richieste e comunque previa approvazione del Comitato.
3. I servizi erogati e i requisiti necessari per poterne usufruire sono dettagliati nella Carta dei Servizi per le studentesse e gli studenti con disabilità o con DSA.

Art. 11 - Rapporti con il territorio

1. Il Delegato del Rettore, il Comitato e la Struttura curano i rapporti con Enti pubblici e privati che sul territorio si occupano, a vario titolo, delle questioni inerenti alla disabilità e ai disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 12 - Risorse finanziarie e loro gestione

1. L'Ateneo eroga i servizi di cui al presente Regolamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, incluse quelle conferite dal Ministero competente ed eventualmente da altri soggetti pubblici o privati.
2. Tali servizi sono forniti tenuto conto dei requisiti, delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla Carta dei Servizi per le studentesse e gli studenti con disabilità o con DSA.
3. Detti fondi sono comunque gestiti secondo le procedure contabili proprie dell'Ateneo.

Art. 13 – Variazioni organizzative

1. In caso di modifiche statutarie, che identifichino nuove strutture o aree o comportino variazioni nominative o delle posizioni organizzative nell'ambito dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica, le definizioni riportate nel presente Regolamento sono aggiornate e approvate con decreto rettorale.

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo informatico dell'Ateneo e viene altresì pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale.
2. È abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 1239 del 29 settembre 2014.